

---

**COMUNE DI MALGESSO**  
**Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO**  
**DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato nel Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006

## Indice

Parte I°- Organizzazione del Consiglio Comunale .....	4
Capo I°- Disposizioni Generali .....	4
Art. 1 - Regolamento – Finalità .....	4
Art. 2 - Interpretazione del regolamento .....	4
Art. 3 - Durata in carica del Consiglio .....	4
Art. 4 - La sede delle adunanze .....	4
Capo II°- Il Presidente .....	4
Art. 5 - Presidenza delle adunanze .....	4
Art. 6 - Compiti e potere del Presidente .....	4
Capo III°- I Gruppi Consiliari.....	5
Art. 7 - Costituzione.....	5
Art. 8 - Conferenza dei Capi gruppo .....	5
Art. 9 - Risorse .....	5
Capo IV°- Commissioni Consiliari .....	5
Art. 10 - Costituzione e composizione .....	5
Art. 11 - Presidenza e convocazione delle Commissioni.....	6
Art. 12 - Competenza delle Commissioni .....	6
Art. 13 - Segretario e verbalizzazione.....	7
Art. 14 - Relazione scritta.....	7
Capo V°- Commissioni Speciali.....	7
Art. 15 - Commissioni d’inchiesta .....	7
Art. 16 - Commissioni di controllo e di garanzia .....	7
Parte II°- I Consiglieri Comunali .....	8
Capo I°- Norme generali .....	8
Art. 17 - Riserva di legge.....	8
Art. 18 - Divieto di mandato imperativo.....	8
Art. 19 - Partecipazione alle adunanze.....	8
Art. 20 - Decadenza dalla carica.....	8
Art. 21 - Astensione obbligatoria.....	8
Art. 22 - Responsabilità personale – Esonero .....	8
Capo II°- Diritti.....	8
Art. 23 - Diritto d’iniziativa .....	9
Art. 24 - Interrogazioni .....	9
Art. 25 - Interpellanze .....	9
Art. 26 - Mozioni.....	9
Art. 27 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi.....	9
Capo III°- Nomine ed incarichi ai Consiglieri Comunali .....	10
Art. 28 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali.....	10
Parte III°- Funzionamento del Consiglio Comunale .....	10
Capo I°- Competenze e convocazione .....	10
Art. 29 - La competenza del Consiglio Comunale.....	10
Art. 30 - Avviso di convocazione.....	10
Art. 31 - Ordine del giorno.....	11
Capo II°- Le deliberazioni.....	11
Art. 32 - Revoca - Modifica .....	11
Capo III°- Le votazioni .....	11
Art. 33 - Modalità generali.....	12
Art. 34 - Votazioni in forma palese .....	12
Art. 35 - Votazioni segrete .....	12

Art. 36 - Esito delle votazioni .....	12
Art. 37 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	13
Capo IV° - Ordinamento delle adunanze .....	13
Art. 38 - Deposito degli atti.....	13
Art. 39 - Svolgimento dell'adunanza .....	13
Art. 40 - Partecipazione dell'assessore non consigliere .....	14
Capo V° - Pubblicità delle adunanze .....	14
Art. 41 - Adunanze pubbliche .....	14
Art. 42 - Adunanze segrete.....	14
Art. 43 - Adunanze "aperte" .....	14
Art. 44 - RegISTRAZIONI audio e video .....	14
Capo VI° - Disciplina delle adunanze .....	15
Art. 45 - Comportamento dei Consiglieri .....	15
Art. 46 - Ordine della discussione.....	15
Art. 47 - Comportamento del pubblico .....	15
Art. 48 - Ammissione dei funzionari e consulenti in aula .....	16
Capo VII° - Ordine dei lavori.....	16
Art. 49 - Ordine di trattazione degli argomenti.....	16
Art. 50 - Comunicazioni .....	16
Art. 51 - Trattamento di interrogazioni in consiglio comunale.....	16
Art. 52 - Trattamento di interpellanze in consiglio comunale .....	16
Art. 53 - Trattamento di mozioni in consiglio comunale .....	17
Art. 54 - Discussione – Norme generali.....	17
Art. 55 - Questione pregiudiziale e sospensiva.....	17
Art. 56 - Fatto personale .....	18
Art. 57 - Termine dell'adunanza.....	18
Capo VIII° - Partecipazione del Segretario Comunale – Il verbale .....	18
Art. 58 - La partecipazione del segretario all'adunanza.....	18
Art. 59 - Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma .....	18
Art. 60 - Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione .....	18
Parte IV° - La partecipazione popolare all'amministrazione.....	19
Capo I° - Istituti di partecipazione promozione – rapporti.....	19
Art. 61 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni.....	19
Capo II° - La consultazione dei cittadini .....	19
Art. 62 - La consultazione dei cittadini .....	19
Art. 63 - Il referendum consultivo .....	20
Parte V° - Norma finale .....	20
Art. 64 - Entrata in vigore .....	20

## **Parte I° - Organizzazione del Consiglio Comunale**

### **Capo I° - Disposizioni Generali**

#### **Art. 1 - Regolamento – Finalità**

- 1) Il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento

#### **Art. 2 - Interpretazione del regolamento**

- 1) Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio comunale che le sottoporrà al consiglio nell'adunanza successiva.
- 2) Quando, nel corso delle adunanze, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente che, dopo avere sentito il segretario comunale, sottopone la sua decisione all'approvazione definitiva del consiglio perché decida con il voto favorevole a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 3 - Durata in carica del consiglio**

- 1) Il consiglio comunale inizia la propria attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

#### **Art. 4 - Sede delle adunanze**

- 1) Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala che permette una adeguata presenza del pubblico.
- 2) La presidenza, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire che, per particolari motivi, l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale.
- 3) La sede dove si tiene l'adunanza deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

### **Capo II° - Presidente**

#### **Art. 5 - Presidenza delle adunanze**

- 1) Il Sindaco è, per legge, il presidente delle adunanze del consiglio comunale.
- 2) In qualsiasi caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vicesindaco.
- 3) Qualora anche il vicesindaco sia assente la presidenza è assunta dal consigliere anziano; è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dai voti di lista aumentati dei voti di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

#### **Art. 6 - Compiti e potere del presidente**

- 1) Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
- 3) Il presidente esercita i poteri ed assume le responsabilità seguenti:
  - a. apre le sedute all'ora stabilita nell'avviso di convocazione e le chiude quando tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono esauriti;
  - b. rispetta e fa rispettare il regolamento;
  - c. presenta gli argomenti all'ordine del giorno e coordina il dibattito assicurandone la regolarità;
  - d. modera la discussione degli argomenti ed autorizza l'esercizio del diritto di parola;
  - e. al termine del dibattito su ogni argomento all'ordine del giorno formula i termini della deliberazione da sottoporre a votazione, indice la votazione e ne proclama i risultati;
  - f. è autorizzato a prendere la parola in qualsiasi momento ritenga necessario per il corretto e regolare sviluppo del dibattito;
  - g. è incaricato di mantenere l'ordine nella sala delle sedute;
  - h. è autorizzato a sospendere o chiudere anticipatamente le sedute allorché ve ne siano fondati e gravi motivi;

- i. è autorizzato ad ottenere il rispetto dell'ordine pubblico anche attraverso l'intervento della forza pubblica.

### **Capo III° - Gruppi Consiliari**

#### **Art. 7 - Costituzione**

- 1) I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
- 2) I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale il nome del capo gruppo nella prima riunione del consiglio neo-eletto. Le variazioni della persona del capo gruppo dovranno essere segnalate per iscritto al sindaco ed al segretario comunale.
- 3) Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco ed al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
- 4) Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al proprio interno il capo gruppo. Della costituzione di un nuovo gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco ed al segretario comunale da parte dei consiglieri interessati.
- 5) Il presidente, nella prima seduta utile, informa il consiglio dell'avvenuta costituzione dei gruppi e di ogni successiva variazione nonché delle variazioni della persona dei capigruppo.

#### **Art. 8 - Conferenza dei capi gruppo**

- 1) La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e la predisposizione del calendario dei lavori del consiglio.
- 2) Il sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
- 3) La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal sindaco o da un assessore delegato dallo stesso e in essa sono rappresentati i gruppi consiliari costituiti a norma dell'articolo precedente. Le adunanze non sono pubbliche e giorno, ora e luogo vengono concordati con gli aventi diritto.
- 4) La conferenza è inoltre convocata dal sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da uno dei capi gruppo.
- 5) La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando è presente almeno la metà dei capi gruppo.
- 6) I capi gruppo hanno facoltà di delegare, senza particolari formalità, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

#### **Art. 9 - Risorse**

- 1) Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale organizzativa.
- 2) Il sindaco e i gruppi consiliari dispongono di attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.

### **Capo IV° - Commissioni**

#### **Art. 10 - Costituzione e composizione**

- 1) Il consiglio comunale, per tutta la durata del mandato, può costituire commissioni temporanee e permanenti, stabilendone le competenze e determinandone la loro composizione.
- 2) Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali e da cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed aventi i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale nel rispetto del criterio proporzionale e sono nominate dal consiglio con votazione palese.
- 3) In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un commissario, il gruppo consiliare che lo aveva indicato propone un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

- 4) Nel caso di impedimento temporaneo ciascun consigliere ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del proprio gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il presidente della commissione.
- 5) Nell'espletamento dell'incarico ciascun componente può farsi assistere da persona esperta competente da lui scelta, dandone preventivamente comunicazione al presidente. Tale persona non è, a nessun titolo, componente della commissione né ha diritto di voto. La presenza degli esperti è, di regola, a titolo gratuito; se a pagamento la consulenza deve essere preventivamente deliberata dalla giunta.

#### **Art. 11 - Presidenza e convocazione delle commissioni**

- 1) La commissione elegge, fra i consiglieri comunali nominati, con separate votazioni, il presidente ed il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le votazioni si effettuano con votazione segreta ed ogni membro può votare per un solo nominativo. Sono eletti presidente e vice presidente i commissari che in ciascuna votazione riportano il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età. Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati su proposta motivata approvata a votazione palese dalla maggioranza dei componenti la commissione.
- 2) Il presidente convoca la commissione, ne predispone l'ordine del giorno, la presiede e ne assicura il buon andamento, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, modera la discussione, fa osservare il presente regolamento. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il commissario proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
- 3) Nell'esercizio delle proprie funzioni il presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli commissari. Il presidente trasmette al sindaco, al fine del successivo esame del consiglio comunale, gli elaborati finali contenenti le determinazioni cui è pervenuta la commissione sugli argomenti di propria competenza. Il presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in consiglio comunale sul parere espresso dalla commissione. Il presidente rappresenta la commissione nei rapporti con il sindaco e la giunta comunale.
- 4) La commissione è convocata dal presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente eletto almeno tre giorni liberi prima della seduta. L'avviso di convocazione è pubblicato nell'albo pretorio nei giorni precedenti la convocazione e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta. Le convocazioni sono effettuate dal presidente o per determinazione autonoma o su richiesta scritta depositata presso la segreteria del Comune:
  - del sindaco
  - di 2 componenti la commissione
  - di 1/5 dei consiglieri comunali anche non facenti parte della commissione
- 5) Nelle eventualità sopra riportate, la convocazione da parte del presidente, o del vice presidente in caso d'impedimento del primo, dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno, dovrà essere inviato al sindaco, all'assessore o consigliere delegato per materia, ai capigruppo consiliari ed al segretario comunale. La commissione di norma non può essere riunita nello stesso giorno in cui è convocato il consiglio comunale o la giunta comunale.
- 6) Il sindaco, i membri della giunta e il consigliere delegato in materia possono partecipare ai lavori della commissione con facoltà d'intervento, ma senza diritto di voto. Analoga facoltà ed analoghi poteri sono attribuiti ai capigruppo consiliari o loro delegati.
- 7) Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
- 8) Le sedute della commissione sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento e valutazione della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare nocumento agli interessi del Comune.

#### **Art. 12 - Competenza delle commissioni**

- 1) La commissione è competente ed esprime proposte, valutazioni e pareri al consiglio comunale in ordine alle proprie competenze.

#### **Art. 13 - Segretario e verbalizzazione**

- 1) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal presidente della commissione.
- 2) Delle riunioni è redatto un verbale in forma sintetica a cura del segretario della commissione.
- 3) Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 4) Copia dei verbali deve essere trasmessa a cura del segretario della commissione al sindaco e gli stessi sono altresì a disposizione dei consiglieri comunali.

#### **Art. 14 - Relazione scritta**

- 1) La commissione conclude l'esame di ogni argomento con una o più sintetiche relazioni scritte firmate dai proponenti
- 2) Le relazioni fanno parte del procedimento amministrativo e sono allegate all'atto deliberativo consiliare.
- 3) Copie delle relazioni devono essere presentate al protocollo generale del Comune per essere consegnate al sindaco affinché vengano unite agli atti consiliari messi a disposizione dei consiglieri.
- 4) Il segretario della commissione è responsabile degli adempimenti sopracitati.

### **Capo V° - Commissioni Speciali**

#### **Art. 15 - Commissioni d'inchiesta**

- 1) Il consiglio comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo politico – amministrativo, su proposta di qualsiasi consigliere, può costituire, nel proprio interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
- 2) La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. La presidenza della commissione è attribuita ad un consigliere designato dalla minoranza. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le modalità di composizione, nomina e funzionamento seguono quelle stabilite per le commissioni consiliari permanenti.
- 3) La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 4) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
- 5) Nella relazione al consiglio il presidente della commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
- 6) Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di propria competenza o, in caso diverso, esprime agli organi competenti o alla giunta i propri orientamenti in merito agli atti da adottare
- 7) Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

#### **Art. 16 - Commissioni di controllo e di garanzia**

- 1) Il consiglio comunale istituisce, con criterio proporzionale, commissioni di controllo e di garanzia sul rispetto della distinzione delle funzioni tra organi politici e amministrativi, sul rispetto e l'attuazione degli atti di indirizzo del consiglio, sull'attuazione delle linee programmatiche, sul rispetto dei diritti delle minoranze assicurati dallo statuto, dalle leggi e dal presente regolamento.
- 2) Tali commissioni possono richiedere pareri ed informazioni agli uffici.
- 3) La presidenza di queste commissioni è attribuita ad un consigliere designato dalle minoranze.

## **Parte II° - Consiglieri Comunali**

### **Capo I° - Norme generali**

#### **Art. 17 - Riserva di legge**

- 1) L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica, le dimissioni, la rimozione e le cause di decadenza sono regolate dalla legge e dallo statuto.

#### **Art. 18 - Divieto di mandato imperativo**

- 1) Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

#### **Art. 19 - Partecipazione alle adunanze**

- 1) Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
- 2) Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione inviata al Sindaco il quale ne dà notizia al consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
- 3) Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
- 4) Il consigliere che si assenta definitivamente dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

#### **Art. 20 - Decadenza dalla carica**

- 1) Dopo n.5 assenze consecutive dal consiglio comunale non giustificate, il sindaco le contesta mediante lettera notificata al consigliere interessato. Nei successivi trenta giorni dalla notifica il consigliere è tenuto a fornire, mediante lettera raccomandata o consegnata a mano al protocollo generale dell'Ente, le proprie giustificazioni.
- 2) Le giustificazioni addotte dal consigliere, o il fatto che non siano state prodotte, sono portate all'esame del consiglio comunale nella prima seduta utile affinché detto organo decida, in seduta segreta e a votazione segreta, sulla decadenza.
- 3) Qualora le motivazioni non siano ritenute sufficienti a giustificare le ripetute assenze o qualora non venga dal consigliere interessato fornita alcuna motivazione, il consiglio comunale si pronuncia sulla decadenza con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. Il consigliere interessato, in quanto parte interessata all'atto, deve astenersi dalla votazione.
- 4) Nella medesima seduta in cui viene dichiarata la decadenza, il consiglio provvede alla surroga, previo accertamento della insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità del soggetto surrogante.

#### **Art. 21 - Astensione obbligatoria**

- 1) Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
- 2) L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta per il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

#### **Art. 22 - Responsabilità personale – Esonero**

- 1) Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
- 2) E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
- 3) E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia espresso voto contrario o che si sia astenuto.

### **Capo II° - Diritti**

#### **Art. 23 - Diritto d'iniziativa**

- 1) I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
- 2) I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
- 3) La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria e ne informa la giunta.
- 4) Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento.
- 5) Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio o non legittima, il sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo.
- 6) Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
- 7) I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

#### **Art. 24 - Interrogazioni**

- 1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
- 2) Esse sono presentate per iscritto al sindaco da uno o più consiglieri.
- 3) Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
- 4) Ove venga chiesta la risposta anche in consiglio comunale, il sindaco risponde nella prima seduta utile o, se già convocata, nella seconda seduta utile inserendola nel relativo ordine del giorno.

#### **Art. 25 - Interpellanze**

- 1) L'interpellanza, presentata per iscritto al sindaco, consiste nella domanda posta al sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco stesso o della giunta.
- 2) Il sindaco risponde per iscritto entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'interpellanza.
- 3) Ove venga chiesta la risposta anche in consiglio comunale, il sindaco risponde nella prima seduta utile o, se già convocata, nella seconda seduta utile inserendola nel relativo ordine del giorno.

#### **Art. 26 - Mozioni**

- 1) La mozione consiste in un documento, sottoscritto da uno o più consiglieri, volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto.
- 2) Le mozioni devono essere presentate per iscritto al sindaco, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio successivo alla presentazione purché presentate entro le date previste per la convocazione del consiglio. Le mozioni sono illustrate dal consigliere proponente.
- 3) Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del consiglio e non riguarda argomenti all'ordine del giorno, verrà posta all'ordine del giorno della successiva adunanza.

#### **Art. 27 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi**

- 1) I consiglieri comunali, nell'esercizio del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
- 2) I consiglieri comunali, ugualmente nell'esercizio del loro mandato, hanno diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.
- 3) I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o per gli atti temporaneamente dichiarati riservati dal sindaco e al rispetto della legge sulla privacy.

### **Capo III° - Nomine ed incarichi ai Consiglieri Comuni**

#### **Art. 28 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali**

- 1) Nei casi in cui la legge, lo statuto e i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato dal consiglio.
- 2) Nei casi in cui la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio il nominativo del consigliere designato.
- 3) Nei casi in cui un consigliere comunale nominato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa il consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

### **Parte III° - Funzionamento del Consiglio Comunale**

#### **Capo I° - Competenze e convocazione**

#### **Art. 29 - La competenza del consiglio comunale**

- 1) Il consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
- 2) Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni e da leggi ad essa successive, dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
- 3) Il consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in casi d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del consiglio.

#### **Art. 30 - Avviso di convocazione**

- 1) La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco.
- 2) Nel caso di assenza o impedimento del sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
- 3) La convocazione del consiglio è disposta dal sindaco anche su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.
- 4) La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
- 5) Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza. Nell'avviso è indicato l'ordine del giorno.
- 6) Il consiglio comunale è convocato in adunanze ordinarie per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto per i quali siano richieste maggioranze qualificate. Sono inoltre iscritti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie le deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche, del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- 7) L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio eletto da ciascun consigliere comunale.
- 8) I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune al quale devono essere notificati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
- 9) Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure via fax su richiesta del consigliere, entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale

spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

- 10) L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni lavorativi sabato escluso prima della data fissata per la seduta. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire tre giorni lavorativi sabato escluso prima della data fissata per la seduta.
- 11) Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
- 12) Nel caso che in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 13) I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiuntivi all'ordine del giorno possono essere sindacati dal consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

#### **Art. 31 - Ordine del giorno**

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- 2) L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali.
- 3) Spetta al sindaco stabilire l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni e integrarle come previsto dal comma 12 del precedente art.30.
- 4) Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.42. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 5) L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
- 6) L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
- 7) L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
- 8) Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno della adunanza – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura della segreteria comunale agli assessori non consiglieri e ne viene altresì disposta la pubblicazione mediante manifesti per far noto alla cittadinanza il giorno, l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### **Capo II° - Deliberazioni**

#### **Art. 32 - Revoca - Modifica**

- 1) L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
- 2) Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accettino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento, quando siano ritenute illegittime o quando siano mutate le condizioni che ne hanno determinato l'adozione.
- 3) Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

### **Capo III° - Votazioni**

### **Art. 33 - Modalità generali**

- 1) L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata normalmente in forma palese.
- 2) Le votazioni in forma segreta vengono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
- 3) La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la validità della votazione.
- 4) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- 5) Per le votazioni dei regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.
- 6) A conclusione della discussione ciascun consigliere può fare la dichiarazione di voto dando succinta motivazione del proprio orientamento per un tempo non superiore a 5 minuti.
- 7) Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

### **Art. 34 - Votazioni in forma palese**

- 1) Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
- 2) Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
- 3) Il presidente nel constatare i voti a favore o contro ogni proposta dichiara i nomi dei consiglieri contrari o astenuti. Controllato l'esito delle votazioni con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
- 4) La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

### **Art. 35 - Votazioni segrete**

- 1) Quando si debbano effettuare votazioni segrete il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori. Le minoranze devono essere sempre rappresentate.
- 2) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
- 3) Le schede sono uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Ciascun consigliere scrive nella scheda il voto che intende esprimere.
- 4) Quando la legge, lo statuto od il regolamento stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranze e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
- 5) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 6) I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente affinché ne sia preso atto a verbale.
- 7) Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
- 8) Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
- 9) Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che presero parte alla votazione annullata.
- 10) Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

### **Art. 36 - Esito delle votazioni**

- 1) Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

- 2) I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3) Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4) In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
- 5) Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in un'adunanza successiva.
- 6) Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
- 7) Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

#### **Art. 37 - Deliberazioni immediatamente eseguibili**

- 1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
- 2) La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

### **Capo IV° - Ordinamento delle adunanze**

#### **Art. 38 - Deposito degli atti**

- 1) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione. Sono consultabili negli orari di ufficio nel giorno dell'adunanza e nei quattro giorni precedenti nel caso di sedute ordinarie, almeno due giorni nel caso di sedute straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.
- 2) I consiglieri possono ottenere copia degli atti depositati.
- 3) Non può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio una proposta che non sia stata depositata entro i termini e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
- 4) All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza sul tavolo della presidenza e nel corso della seduta ogni consigliere può consultarli compatibilmente con le esigenze della presidenza.
- 5) I termini entro i quali devono essere depositati gli atti relativi all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

#### **Art. 39 - Svolgimento dell'adunanza**

- 1) Il consiglio comunale non ha validità se non è presente il numero legale dei consiglieri, cioè la metà dei consiglieri assegnati al Comune senza computare il sindaco.
- 2) L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione; il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
- 3) Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero prescritto e trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione e rieseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4) Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità

dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

- 5) In qualsiasi momento nel corso della seduta può essere richiesta da ogni consigliere la verifica del numero legale e il presidente è tenuto a disporla.

#### **Art. 40 - Partecipazione dell'assessore non consigliere**

- 1) L'Assessore non consigliere definito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dallo Statuto, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
- 2) La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

### **Capo V°- Pubblicità delle adunanze**

#### **Art. 41 - Adunanze pubbliche**

- 1) Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 42
- 2) Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
- 3) Non è consentita in alcun modo la possibilità di intervento da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del presidente, in caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.

#### **Art. 42 - Adunanze segrete**

- 1) L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali o economiche di persone.
- 2) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3) Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, disponibilità economica e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio comunale, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
- 4) Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del consiglio ed al segretario comunale, il responsabile dell'ufficio interessato per materia, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

#### **Art. 43 - Adunanze "aperte"**

- 1) Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il sindaco, sentita la giunta e la conferenza dei capi gruppo, convoca l'adunanza "aperta" del consiglio comunale nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
- 2) Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con il sindaco ed i consiglieri comunali, può intervenire chiunque.
- 3) In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei singoli cittadini e rappresentanti di enti e parti sociali, che portano i loro orientamenti.
- 4) Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico dell'ente.

#### **Art. 44 - RegISTRAZIONI audio e video**

- 1) Sono consentite le registrazioni delle adunanze pubbliche effettuate con mezzi audiovisivi. Tutti coloro che intendono effettuare le registrazioni devono comunicarlo preventivamente,

- indicando le proprie generalità e l'uso che intendono farne ed impegnandosi a lasciarne al Comune copia integrale comunque prima che la registrazione venga resa pubblica.
- 2) Qualora sussistano particolari motivi di opportunità, il consiglio, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri, può disporre la sospensione delle registrazioni.
  - 3) L'utilizzo delle immagini e dell'audio registrati è soggetto alle norme di legge.

## **Capo VI° - Disciplina delle adunanze**

### **Art. 45 - Comportamento dei consiglieri**

- 1) Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.
- 2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
- 3) Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
- 4) Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
- 5) Indipendentemente dal richiamo, il presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### **Art. 46 - Ordine della discussione**

- 1) I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo.
- 2) I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al presidente ed al consiglio.
- 3) I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente con alzata di mano durante lo svolgimento del dibattito.
- 4) Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
- 5) Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento.
- 6) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 7) Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

### **Art. 47 - Comportamento del pubblico**

- 1) Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
- 2) E' consentita l'esposizione di cartelli e striscioni sempre che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3) I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente che li esercita avvalendosi, ove occorre, dell'opera della forza pubblica.
- 4) La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- 5) Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

- 6) Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato quanto prima per il completamento dei lavori.
- 7) Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il sindaco fa esporre nella sala delle adunanze le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo.

#### **Art. 48 - Ammissione dei funzionari e consulenti in aula**

- 1) Il presidente, per le esigenze del consiglio o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2) Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati restando a disposizione se in tal senso richiesto.

### **Capo VII° - Ordine dei lavori**

#### **Art. 49 - Ordine di trattazione degli argomenti**

- 1) Il consiglio comunale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
- 2) L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta motivata di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizione motivata, decide il consiglio con votazione a maggioranza.
- 3) Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
- 4) Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni che non hanno attinenza con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono trattati dopo che sono stati esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

#### **Art. 50 - Comunicazioni**

- 1) All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente può effettuare comunicazioni proprie o della giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
- 2) Dopo l'intervento del presidente, un consigliere per ciascun gruppo può intervenire sulle comunicazioni del presidente per esprimere le proprie opinioni in merito.

#### **Art. 51 - Trattamento di interrogazioni in consiglio comunale**

- 1) L'interrogazione è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di presentazione spetta ad uno di essi. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la decadenza dell'interrogazione. La stessa può peraltro essere ripresentata su richiesta del firmatario o dei firmatari stessi. Conclusa l'illustrazione il presidente può direttamente rispondere o demandare all'assessore o consigliere delegato per materia di provvedervi.
- 2) Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali motivi. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del presidente, dell'assessore o del consigliere delegato.
- 3) Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 4) Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento descritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
- 5) Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il presidente o l'assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza o alla successiva adunanza del consiglio Comunale.

#### **Art. 52 - Trattamento di interpellanze in consiglio comunale**

- 1) L'interpellanza è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Nel caso l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di presentazione spetta ad uno di essi. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la decadenza dell'interpellanza. La stessa può peraltro essere ripresentata su richiesta del firmatario o dei firmatari stessi.
- 2) Dopo le dichiarazioni rese dal presidente da un assessore o consigliere delegato si apre il dibattito.
- 3) Il consigliere che non sia soddisfatto ad una risposta ricevuta dalla sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.
- 4) Le interpellanze e le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 5) Le interpellanze riguardanti un particolare argomento descritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

#### **Art. 53 - Trattamento di mozioni in consiglio comunale**

- 1) La mozione è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Nel caso la mozione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di presentazione spetta ad uno di essi. L'assenza del consigliere proponente comporta in ogni caso la decadenza della mozione. La stessa può peraltro essere ripresentata su richiesta del firmatario o dei firmatari stessi.
- 2) Dopo la presentazione della mozione, si apre il dibattito.
- 3) Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
- 4) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 5) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

#### **Art. 54 - Discussione – Norme generali**

- 1) Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 2) Il presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
- 3) Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro-repliche, dichiara chiusa la discussione.
- 4) Il consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
- 5) Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa per la sola sintetica dichiarazione di voto.

#### **Art. 55 - Questione pregiudiziale e sospensiva**

- 1) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- 2) La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3) Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso

che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

#### **Art. 56 - Fatto personale**

- 1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2) Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3) Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

#### **Art. 57 - Termine dell'adunanza**

- 1) Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la riunione.
- 2) Trascorse almeno 3 ore dall'inizio di un'adunanza qualora rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno il consiglio può decidere:
  - a. di continuare i suoi lavori per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno
  - b. di trattare gli affari che hanno particolare importanza od urgenza
  - c. di terminare l'adunanza, dopo aver concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione
- 3) Nei due ultimi casi il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

### **Capo VIII° - Partecipazione del Segretario Comunale – Verbale**

#### **Art. 58 - Partecipazione del segretario comunale all'adunanza**

- 1) Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le proprie funzioni richiedendo al presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
- 2) Il segretario, su invito del presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

#### **Art. 59 - Verbale dell'adunanza – Redazione e firma**

- 1) Il verbale delle adunanze, nella forma della deliberazione, è l'atto pubblico che documenta, per ciascuno degli argomenti posti in discussione, la volontà espressa dal consiglio comunale.
- 2) Il verbale è redatto dal segretario comunale il quale lo sottoscrive unitamente al presidente.
- 3) Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
- 4) Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della sua lettura al consiglio.
- 5) Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
- 6) Il verbale, per ciascuno degli argomenti discussi in seduta segreta, è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- 7) Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
- 8) Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

#### **Art. 60 - Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione**

- 1) Le copie dei verbali di deliberazione sono depositate a disposizione dei consiglieri contestualmente agli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 2) All'inizio della riunione il presidente, o il segretario comunale, provvede alla lettura dei verbali della riunione precedente e chiede al consiglio se vi siano osservazioni sugli stessi. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
- 3) Un consigliere può richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
- 4) Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
- 5) Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nella deliberazione della adunanza in corso di approvazione dei verbali della seduta precedente e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

## **Parte IV°- Partecipazione popolare all'amministrazione**

### **Capo I°- Istituti di partecipazione promozione – r apporti**

#### **Art. 61 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni**

- 1) Il consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee.
- 2) Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal sindaco alla commissione consiliare competente per materia se esistente e, successivamente, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro trenta giorni dalla data del ricevimento.
- 3) La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
- 4) Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono trasmesse alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono trasmesse al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

### **Capo II°- Consultazione dei cittadini**

#### **Art. 62 - Consultazione dei cittadini**

- 1) In conformità a quanto stabilito dallo statuto, il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
- 2) La consultazione può essere effettuata anche mediante l'indizione di assemblee di cittadini alle quali partecipa una delegazione guidata dal sindaco e composta di rappresentanti del consiglio comunale e della giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione e sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.
- 3) La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
- 4) La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco il quale li comunica al consiglio comunale ed alla giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

**Art. 63 - Referendum consultivo**

- 1) Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.
- 2) I referendum consultivi sono indetti per le materie e con le modalità previste dallo statuto.
- 3) L'ammissibilità del quesito referendario verrà regolata dal regolamento speciale previsto dall'art.40, comma V, dello Statuto comunale. La data e le modalità di svolgimento dei referendum consultivi sono deliberati dal consiglio comunale con il voto a maggioranza.
- 4) Il consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

**Parte V°- Norma finale****Art. 64 - Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2) Sono abrogate le norme regolamentari comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
- 3) Le successive norme di legge in contrasto con il presente regolamento sono immediatamente operative nelle more del loro recepimento.